

23/109/CU19/C13

**POSIZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 2023, N. 88, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI
PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL’ALLUVIONE
VERIFICATASI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023”**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 19) o.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime il parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative

EMENDAMENTO 1)

All’art. 1, comma 1, dopo le parole “eventi alluvionali” sono aggiunte le seguenti “e franosi”.

Relazione

L’emendamento precisa l’ambito di applicazione oggettivo del d.l. n. 88/2023, alla luce del fatto che le calamità naturali che nel maggio 2023 hanno colpito Emilia-Romagna, Marche e Toscana sono di tipo franoso oltre che alluvionale.

EMENDAMENTO 2)

All’art. 2, comma 3, primo periodo, dopo le parole “ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1” sono inserite le seguenti: “, *comprese le procedure in caso di somma urgenza attivate nel maggio 2023,*”.

Conseguentemente **all’art. 2, dopo il comma 3** è inserito il seguente comma 3-bis:

“3-bis. Al fine della copertura delle spese sostenute per le attività proprie della fase di gestione dell’emergenza di cui al decreto-legge n. 61 del 2023 relative alle procedure in caso di somma urgenza, sono stanziati 2.400 milioni di euro.”.

Relazione

I due emendamenti mirano a disciplinare in modo chiaro la transizione dalla fase di emergenza a quella di ricostruzione anche sotto il profilo del passaggio di funzioni e risorse dal commissario delegato all’emergenza a quello per la ricostruzione.

EMENDAMENTO 3)

All'art. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6-bis:

“6-bis. Sulla base di apposita convenzione con il commissario alla ricostruzione, Fintecna S.p.A. o società da questa interamente controllata assicura il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione nei territori di cui alla deliberazione dello stato d'emergenza del 4 e 23 maggio 2023. Ai relativi oneri, da trasferire al commissario per il pagamento di quanto dovuto in relazione alla già menzionata convenzione, si provvede nei limiti delle risorse di cui al comma 6.”

Relazione

L'emendamento inserisce una norma in base alla quale con apposita convenzione il commissario può incaricare Fintecna S.p.A. (o società da questa interamente controllata) di dare il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione.

EMENDAMENTO 4)

All'art. 2 il comma 9 è sostituito dai seguenti:

“9. Il commissario straordinario per la ricostruzione, al fine di garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione, si avvale dei presidenti delle regioni interessate in qualità di sub-commissari. I sub-commissari operano in stretto raccordo con il commissario straordinario e lo coadiuvano in particolare nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 7. Ai sub-commissari non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

9-bis. Il sub-commissario può avvalersi di una struttura tecnica che opera in stretto raccordo con la struttura di supporto al commissario di cui all'art. 2, comma 2. Il sub-commissario può istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione che presiede e al quale partecipano i sindaci dei comuni e loro unioni, i presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati.”

Relazione

L'emendamento mira a disciplinare con legge la figura del sub-commissario alla ricostruzione, individuandola nel presidente di ognuna delle tre regioni colpite dall'alluvione del maggio 2023, e la sua funzione di supporto al commissario (comma 9). Il sub-commissario può avvalersi di una struttura tecnica che opera in stretto raccordo con la struttura di supporto al commissario (comma 9-bis) e può istituire un comitato istituzionale per la ricostruzione cui partecipano i sindaci dei comuni e loro unioni, i presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane territorialmente interessati.

EMENDAMENTO 5)

All'art. 4, comma 5, le parole “all'entrata del bilancio dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “all'autorità competente in via ordinaria di cui all'art. 2, comma 12”.

Relazione

L'emendamento interviene sull'art. 4, comma 5, allo scopo di disciplinare correttamente il passaggio dalla fase straordinaria di ricostruzione a quella ordinaria.

La versione vigente del comma 5 stabilisce che le risorse eventualmente ancora disponibili alla fine della gestione straordinaria di ricostruzione, dopo la chiusura della contabilità speciale intestata al commissario straordinario per la ricostruzione (v. comma 4), vadano versate all'entrata del bilancio dello Stato.

L'emendamento modifica la disposizione nella parte in cui prevede il versamento delle eventuali risorse residue nel bilancio statale, stabilendo invece che siano girate all'autorità ordinaria che subentrerà al commissario straordinario.

EMENDAMENTO 6)

All'art. 5, comma 1, lettera a), punto 1), le parole “per il rafforzamento locale” sono soppresse.

Relazione

L'emendamento interviene sulla disciplina dei contributi straordinari alla ricostruzione dei beni privati, laddove dispone che il Commissario straordinario, nell'individuare i contenuti del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato, distingua tra le tipologie d'intervento quelle d'immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi. In particolare la modifica proposta mira a eliminare il passaggio sul “rafforzamento locale” perché tipico delle ricostruzioni successive ai fenomeni sismici e non a quelli alluvionali e franosi.

EMENDAMENTO 7)

All'art. 5, comma 3, in fondo alla lettera a) sono aggiunte le parole “, compresi i beni mobili e i beni mobili registrati”.

Relazione

L'emendamento riguarda la disciplina dei contributi straordinari alla ricostruzione dei beni privati in base a varie tipologie di intervento e danno, e mira a collegarli alla riparazione dei beni mobili (es. automobili e arredamento danneggiati) oltre che a quelli immobili.

EMENDAMENTO 8)

All'art. 5, comma 3, alla lettera f) le parole “per l'autonoma sistemazione” sono sostituite dalle seguenti: “per il contributo di autonoma sistemazione”.

Relazione

L'emendamento precisa la terminologia di un passaggio dell'art. 5 sulla disciplina dei contributi straordinari alla ricostruzione dei beni privati, posto che il contributo di autonoma sistemazione è un istituto ormai tipico della gestione emergenziale di protezione civile, come peraltro ricostruito dalla giurisprudenza amministrativa.

EMENDAMENTO 9)

All'art. 5, al comma 6 la locuzione “120 milioni di euro” è sostituita dalla seguente: “500 milioni di euro”.

Relazione

L'emendamento ha l'obiettivo di dotare la ricostruzione dei beni privati colpiti dall'alluvione del maggio 2023 di risorse finanziarie adeguate.

EMENDAMENTO 10)

All'art. 6, dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-bis:

“2-bis. Sono fatti salvi, anche ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, gli effetti dei titoli abilitativi edilizi relativi agli interventi urgenti di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili danneggiati avviati nella fase dell'emergenza per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 1010 del 22 giugno 2023.”.

Relazione

L'emendamento è diretto a superare il mancato coordinamento della disciplina del decreto-legge n. 88/2023 sulla ricostruzione privata – artt. 5 e 6 – con l'art. 1 dell'o.C.D.P.C. n. 1010 del 22 giugno 2023, il quale prevede un procedimento speciale edilizio per l'avvio della realizzazione degli interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita e lavoro, sempre con riguardo ai medesimi interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili distrutti o danneggiati. Infatti l'art. 1 dell'ordinanza n. 1010 prevede l'avvio dei lavori, a seguito della mera comunicazione al comune del nome del professionista e dell'impresa esecutrice, cui segue, nei 120 giorni successivi, la presentazione della ordinaria pratica edilizia secondo la normativa regionale vigente. Gli artt. 5 e 6 del decreto 88 prevedono invece:

- che il Commissario delegato debba assumere entro due mesi dalla nomina un atto che definisca la disciplina degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione del patrimonio distrutto o danneggiato da ammettere a finanziamento,
- e che solo in attuazione di tali indicazioni potranno essere presentate le domande di rimborso con allegato il relativo titolo edilizio, da richiedere secondo la disciplina statale (d.P.R. n. 380/ 2001 e con la sottolineatura all'art. 5, comma 2, della necessità della previa autorizzazione sismica).

Pertanto è evidente il rischio che, in assenza dell'emendamento proposto, gli interventi edilizi avviati dai privati prima dell'assunzione dell'atto di indirizzo commissariale non corrispondano ai lavori ammessi a contributo. Inoltre i medesimi lavori, se avviati in conformità alla suddetta ordinanza, risulterebbero in contrasto con il preciso obbligo di seguire le procedure abilitative edilizie ordinarie stabilite dal d.P.R. n. 380/2001, anch'esse prescritte per accedere ai rimborsi.

EMENDAMENTO 11)

All'art. 6, il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. I comuni provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente decreto sulla base delle risorse stanziare ai sensi dell'art. 4.”.

Relazione

L'emendamento ha la finalità di dare copertura finanziaria all'impegno straordinario di risorse umane e strumentali cui saranno chiamati gli enti locali colpiti dall'alluvione del maggio 2023 nello svolgimento delle attività loro attribuite dal presente decreto e in particolare quelle preordinate al riconoscimento dei contributi di ricostruzione e riparazione ai beni privati.

EMENDAMENTO 12)

All'art. 7, comma 1, lettera a), dopo le parole “degli immobili adibiti ad uso scolastico o educativo per la prima infanzia” sono aggiunte le seguenti: “, del patrimonio di immobili appartenenti all'edilizia residenziale pubblica”.

Relazione

L'emendamento interviene sul finanziamento a ricostruzione, ripristino e riparazione degli immobili pubblici, aggiungendo quelli di edilizia residenziale pubblica, i quali sembrano esclusi dall'attuale formulazione letterale del d.l. n. 88/2023.

EMENDAMENTO 13)

All'art. 7, comma 7, dopo le parole “nonché le spese” sono inserite le seguenti “per i lavori già avviati alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 88 del 2023 e”.

Relazione

Il comma 7 dell'art. 7 stabilisce che i contributi di ricostruzione pubblica sono erogati in via diretta, tenendo conto di quanto già realizzato nell'ambito della gestione emergenziale. Lo stesso vale per le spese connesse alle attività di assistenza alla popolazione che dovessero residuare dalla fase emergenziale.

L'emendamento ha lo scopo di precisare che le spese per le attività emergenziali residue vanno collegate anche ai lavori già avviati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 88/2023, affinché sia chiaro che le spese residue possono riguardare le attività emergenziali già svolte oltre che quelle ancora da svolgere o concludere.

EMENDAMENTO 14)

All'art. 8 al comma 1 è aggiunta la lettera a-bis):

“a-bis) i Consorzi di bonifica;”.

Relazione

Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali alluvionati, l'art. 8 del d.l. n. 88/2023 stabilisce che i soggetti attuatori sono: a) le Regioni; b) il Ministero della cultura; c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; d) l'Agenzia del demanio; e) le Diocesi.

L'emendamento aggiunge i consorzi di bonifica a questo elenco.

Si evidenzia che il Decreto-legge presenta alcuni aspetti di particolare impatto, che collidono con le disposizioni del Codice di Protezione Civile (D. Lgs. 1/2018) in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale. In particolare l'art. 2, comma 1 del DL 88/2023, in base al quale il "Commissario straordinario alla ricostruzione" è nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, "sentite le regioni interessate" e non "di intesa", come da impianto del Codice (art. 25 commi 1 e 7). Questo aspetto costituisce una modifica del rapporto tra le componenti del sistema di Protezione Civile, che rimangono, ad assetto normativo attuale, pienamente competenti e responsabili anche della fase di ricostruzione. In questo modo si pregiudica il pieno utilizzo del patrimonio di competenze tecniche,

giuridiche ed organizzative che le amministrazioni regionali hanno a disposizione indebolendo anche il ruolo istituzionale delle regioni.

Roma, 12 luglio 2023